

Manovra e fisco, cosa cambia

PURCHÉ RISIEDANO IN STATI UE O SEE

Regime Pex garantito anche ai soggetti non residenti

La disciplina della cosiddetta participation exemption è estesa anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'Ue o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (See). Lo prevede la legge di bilancio 2024, legge 213/2023 in G.U. n. 303 del 30/12/2023, s.u. n. 40. In particolare, la disciplina in esame si applica in caso di: a) ininterrotto possesso per un anno (dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione); b) classificazione nella ca-



tegoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato; d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale. In presenza di tali condizioni, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.

ENTRO DIECI ANNI DAI LAVORI ESEGUITI

Dopo il Superbonus tassata la compravendita (al 26%)

Dal 2023, chi venderà immobili ristrutturati dopo aver beneficiato del Superbonus 110% entro dieci anni dai lavori eseguiti, fatta eccezione per l'abitazione principale, dovrà pagare una tassa sulla plusvalenza incassata dall'operazione di compravendita. Sono, infatti, aggiunte tra i redditi diversi ai sensi del Testo unico sulle imposte sui redditi (Tuir) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus. A queste plusvalenze si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26%. Le disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. La plu-

svalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Si prevede, tuttavia, che, nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1620 - T.1619



Superficie 100 %

LE MODIFICHE AL TAX CREDIT CINEMA

Opere cinematografiche, il 40% in via ordinaria

Modifiche al tax credit cinema. Per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40%. E' fatta salva la possibilità di prevedere aliquote diverse o escludere l'accesso al credito d'imposta, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40%; per le opere audiovisive, l'aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. Alle imprese di esercizio cinematogra-

fico è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60%. Il tax credit cinema può essere riconosciuto "in particolare" per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli Oicr.

ASSET POSSEDUTI AL 1 GENNAIO 2024

Terreni edificabili, aliquota al 16% per la rivalutazione

Sono estese le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Pertanto, anche per queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%. È prevista, poi, la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regola-



ri, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024, prevedendo un interesse, da versarsi contestualmente, pari al 3% sull'importo delle rate successive alla prima. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024.

SCOPERTO O FRANCHIGIA NON OLTRE IL 15%

06901 06901
**Polizza anti danni climatici
obbligatoria per le imprese**

Sarà obbligatoria per le imprese la stipula di una polizza assicurativa obbligatoria, entro il 2024, a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali



al rischio. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, Ivass provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro. Sace è autorizzata a concedere una copertura fino al 50% degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024). Sulle obbligazioni di Sace derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Le disposizioni non sono applicabili agli imprenditori agricoli, per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale (legge 234/2021).

QUOTA DELL'1% DEI COMPONENTI NEGATIVI

**Banche, eccedenze da perdite
con deduzione differibile**

Differimento di una quota di deduzione, a fini Ires e Irap, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative. In particolare si prevede il differimento della deduzione della quota dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo; analogamente, il differimento della deduzione di una quota pari al 3 per cento, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo. Per effetto del differimento, e alla luce delle modifiche previste dalla Manovra 2024, la quota di deduzione delle eccedenze per il periodo di imposta

in corso al 31 dicembre 2024 passa dal 18 al 17%. Si differisce, poi, una parte della quota di deducibilità prevista per il 2026 (per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, per la precisione), a fini Ires e Irap, pari al 3%, la quale viene slittata in due periodi di imposta, ovvero quello in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo. Viene sospesa parte della quota deducibile riferibile al 2026 che passerebbe dal 7,7%, (definito dall'originario 10%, + 3% in base alla previsione della legge di bilancio 2020 e - 5,3% in virtù del dl 17/2022) al 4,7%, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità.

**a cura di Giulia Provino – La prima parte
è stata pubblicata il 30 dicembre**